PROTOCOLLO D'INTESA

Sicurezza nei porti liguri

per la programmazione di iniziative congiunte finalizzate alla promozione della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito portuale ligure

tra

Regione Liguria con sede in Genova, via Fieschi 15, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Marco Bucci;

INAIL Direzione regionale Liguria, con sede in Genova, via G. D'annunzio, 76 nella persona del Direttore regionale Alessandra Ligi;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSP MLOr), con sede legale alla Spezia, via del Molo 1, nella persona del Presidente Bruno Pisano;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede legale in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia, 2 nella persona del Presidente Matteo Paroli;

di seguito dette anche "Parti".

PREMESSO CHE

- L'ambito portuale ligure, per la sua intrinseca pericolosità dovuta alle caratteristiche peculiari delle molteplici lavorazioni che vi vengono eseguite e per l'elevato numero e tipologia di maestranze che quotidianamente vi operano, è oggetto di attenzione da parte di Enti e Istituzioni che, nel rispetto delle proprie competenze e mission istituzionali, hanno attuato iniziative volte a favorire la prevenzione dei rischi lavorativi e interventi di sostegno alla formazione e informazione integrativa. Ciò al fine di accrescere e diffondere la cultura dell'attenzione ai rischi e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che si manifestano tra i lavoratori di tale contesto produttivo;
- con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 12/04/2023 l'INAIL, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l'Assoporti – Associazione dei Porti Italiani, hanno definito, all'art. 3, obiettivi, ambiti e modalità delle iniziative da avviare per con-

tribuire alla piena tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza in ambito portuale, da realizzare congiuntamente nell'ambito dei rispettivi fini e strategie istituzionali, anche con il coinvolgimento della rete di attori che promuovono salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nello specifico nelle aree portuali;

- ai sensi D.Lgs. 272/92 in combinato disposto con il D.Lgs. 81/08, le SC PSAL del Dipartimento di Prevenzione di ATS Liguria, in coordinamento con Regione Liguria, hanno competenza sia in ordine alla formulazione di proposte che in ordine alla vigilanza in materia di tutela della sicurezza ed igiene del lavoro in ambito portuale.

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito portuale della Liguria è attiva da anni un'ampia sinergia e convergenza di azioni tra Istituzioni, Enti, Parti sociali, Imprese e Lavoratori, orientata alla pianificazione e realizzazione di interventi organici e coordinati, nel rispetto delle competenze e responsabilità di ciascun soggetto, con le seguenti finalità:
 - ✓ innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro,
 - ✓ prevenzione degli infortuni ed emersione del fenomeno tecnopatico,
 - ✓ promozione della cultura della prevenzione,
 - ✓ la rilevazione dei dati infortunistici e l'assistenza alle imprese, anche mediante l'elaborazione di specifici strumenti e metodologie.

 Ciò attraverso il coordinamento delle attività di indirizzo e controllo degli enti preposti, la formazione e la valorizzazione del ruolo degli RLS/RLSS, RSPP/RSPPS e dei medici competenti;

- nell'ambito di tali sinergie, si intendono sviluppare ulteriori iniziative di prevenzione e di promozione della salute e della sicurezza rivolte alle imprese e ai lavoratori operanti nei porti liguri attraverso la partecipazione e l'apporto fondamentale delle Autorità di Sistema liguri, di INAIL, di Regione Liguria e delle Aree territoriali dell'ATS ligure che hanno un ruolo centrale nell'ambito portuale, comparto lavorativo tra quelli attenzionati dai Piani nazionale e regionale della prevenzione in quanto caratterizzato da un significativo fenomeno infortunistico;

- sulla base dell'art.15 della legge 241/1990 e ss.mm., le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi di collaborazione volti allo svolgimento di attività di inte-

resse comune finalizzate a promuovere la prevenzione e sicurezza nelle attività lavorative anche in specifici contesti quali quello oggetto del presente protocollo;

- le iniziative derivanti dal presente Protocollo potranno essere ricondotte all'interno del quadro delineato dal nuovo Piano regionale della Prevenzione 2026-2031 in cui Regione Liguria intende attuare, secondo le disposizioni del Piano nazionale, un piano mirato di prevenzione sui settori ad alto rischio infortunistico associato al diffuso utilizzo di macchine e attrezzature, con focus a livello territoriale sui comparti della logistica portuale e delle riparazioni navali;

- le previsioni di cui al Piano triennale Inail della prevenzione 2025-2027 in merito alle attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e assistenza alle imprese sono volte a sostenere il progressivo miglioramento dei livelli di salute e sicurezza in sinergia con gli stakeholders istituzionali, con le Parti sociali e con i destinatari delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, negli ambiti caratterizzati da elevato rischio infortunistico.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
FINALITÀ

Le Parti, con il presente Protocollo d'Intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata alla promozione della salute e sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in ambito portuale, alla formazione e informazione di aziende e lavoratori per rafforzare il sistema della prevenzione.

ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative, quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo:

- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune, afferenti all'implementazione della sicurezza e prevenzione in ambito portuale (formazione, assistenza e consulenza, promozione e informazione attraverso conferenze, seminari, workshop etc.);

- scambio di informazioni, dati, flussi informativi sugli andamenti lavorativi caratterizzanti le attività portuali, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 96/2003 e s.m.i., integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679", per la realizzazione di un'analisi mirata e successive elaborazioni volte a indirizzare politiche di prevenzione sempre più efficaci;

- predisposizione e attuazione di progetti per l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche innovative relative all'organizzazione del lavoro del settore, che possano migliorare i livelli di tutela, anche avvalendosi delle tecnologie elaborate e sperimentate dal Dipartimento di Innovazione Tecnologica di Inail (DIT), da realizzare attraverso gli Accordi attuativi territoriali;

- realizzazione di modelli o buone pratiche di prevenzione da sperimentare e validare in fase lavorativa presso imprese portuali liguri selezionate al fine di contribuire alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;

- predisposizione e diffusione di campagne di sensibilizzazione e informazione delle normative sulla sicurezza e delle misure di prevenzione nel settore produttivo dei porti.

Le funzioni di indirizzo, organizzazione e monitoraggio delle attività realizzate a livello regionale ricomprese nei punti sopradescritti o altre eventuali, saranno demandate a un Comitato regionale di coordinamento composto da almeno un rappresentante per ciascun soggetto firmatario, di cui al successivo art. 5.

ARTICOLO 3
MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le attività indicate all'art.2, le modalità di attuazione e le tempistiche di realizzazione verranno stabilite nell'ambito di Accordi attuativi da siglare a livello territoriale dalle competenti Direzioni territoriali INAIL, dalle Aree territoriali dell'ATS Liguria/SC PSAL e dalle Autorità Portuali del Sistema del Mar Ligure Occidentale e Orientale.

Gli Accordi dovranno disciplinare le iniziative progettuali concordate e aderenti alle differenti realtà portuali, indicare le risorse necessarie a realizzarle e le eventuali fonti di finanziamento utilizzate allo scopo.

La collaborazione tra le Parti viene gestita, a livello locale, per l'intera durata della progettualità di cui agli Accordi siglati, da Comitati operativi territoriali, composti da due membri qualificati per ciascuna Parte, designati per l'elaborazione, lo sviluppo e la realizzazione delle iniziative stabilite.

Art. 4
ACCORDI ATTUATIVI

Gli Accordi attuativi delle singole iniziative progettuali dovranno prevedere:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere, la relativa tempificazione, nonché le eventuali fonti di finanziamento;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei Comitati operativi territoriali, due per ogni soggetto firmatario;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la calendarizzazione delle iniziative che non potranno eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti collegati al rispetto della proprietà intellettuale dei risultati scaturiti dalle iniziative progettuali sviluppate e all'utilizzo degli stessi, secondo le linee guida dettate negli articoli successivi e gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.

ARTICOLO 5
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO E SUE FUNZIONI

Con la sigla del presente Protocollo viene istituito un Comitato regionale di Coordinamento del progetto "Sicurezza nei Porti liguri", composto da un rappresentante di ciascuna Autorità di Sistema ligure, da un rappresentante di INAIL e uno di Regione Liguria, con funzioni di indirizzo, di coordinamento dei programmi oltre che di monitoraggio di verifica e diffusione dei risultati conseguiti in stretto raccordo con i Comitati operativi territoriali istituiti nell'ambito degli Accordi attuativi ex articolo 4.

ARTICOLO 6
IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali, in una logica di partecipazione paritaria e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse.

Gli impegni delle Parti in termini di risorse umane e strumentali, necessari alla realizzazione delle specifiche attività oggetto del presente Protocollo, saranno declinati negli Accordi attuativi di cui all'art. 4.

ARTICOLO 7
ASPETTI ECONOMICI

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri economici diretti, ma l'apporto delle risorse di cui all'art. 3.

Le Parti convengono che eventuali oneri di natura finanziaria, non espressamente previsti nel presente atto, saranno definiti e disciplinati di comune accordo, sulla base delle esigenze che emergeranno in sede di pianificazione e attuazione delle attività previste nei Piani Operativi di cui all'art. 2, allegati ai rispettivi Accordi Attuativi Provinciali.

ARTICOLO 8
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune ai soggetti firmatari.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione negli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.

ARTICOLO 9
TUTELA DELL'IMMAGINE

Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.

Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul rispettivo sito internet le notizie

relative alle iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi coinvolti nelle stesse.
L'utilizzo del logo delle Parti, straordinario e/o estraneo all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente Protocollo d'Intesa, richiederà il consenso della Parte interessata.

ARTICOLO 10
TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, nonché alle disposizioni di cui all'art. 13 del Protocollo d'intesa sottoscritto da INAIL, MIT e ASSOPORTI, stipulato in data 12/04/2023.

ARTICOLO 11
RECESSO

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 12
DURATA

Il presente Protocollo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e avrà durata triennale, rinnovabile per espressa volontà delle parti.

Le attività progettuali ancora in essere alla scadenza saranno portate a conclusione.

ARTICOLO 13
FORO COMPETENTE

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Protocollo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

ARTICOLO 14
MODIFICHE AL PROTOCOLLO D'INTESA

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto e diventerà efficace tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte.

ARTICOLO 15
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato dal decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.

Regione Liguria

Il Presidente della Giunta regionale

Dott. Marco Bucci

Firmato digitalmente da: MARCO BUCCI
Regione Liguria
Firmato il: 30-04-2026 15:43:20
Certificato valido dal 08-11-2024 al 08-11-2027

Il Direttore regionale INAIL Liguria

Dott.ssa Alessandra Ligi

Firmatario: Alessandra Ligi
Data: 08/05/2026 10:22:04 CEST

Il Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale

Dott. Matteo Paroli

MATTEO PAROLI
20.05.2026
17:24:34
GMT+02:00

Il Presidente dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale

Dott. Bruno Pisano

BRUNO
PISANO
15.05.2026
13:52:48
GMT+02:00